

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 647-A}

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE)

(RELATORE PUCCI ERNESTO)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati DE MARZI FERNANDO, TRUZZI, PREARO,
FRANZO, ARMANI, PUCCI ERNESTO, CASTELLUCCI, GRAZIOSI,
BUFFONE, RINALDI, SANGALLI, STELLA, DE LEONARDIS

Presentata il 23 ottobre 1963

Rateizzazione dei contributi per l'assicurazione
di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti

Presentata alla Presidenza il 7 febbraio 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 9 gennaio 1963, n. 9, determina, insieme con l'aumento delle pensioni percepite dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, una nuova misura dei contributi, calcolati su base personale e forfetaria, in luogo del riferimento alle giornate ettaro-coltura posto a base del precedente sistema.

Nella prima applicazione delle nuove disposizioni, che peraltro si riferiscono anche alla contribuzione relativa all'annata agraria 1962, i tempi tecnici occorrenti per i vari adempimenti hanno prolungato oltre il normale la data di pubblicazione dei ruoli di contribuzione. Si è venuta pertanto a determinare una situazione di grave disagio per gli

obbligati dell'assicurazione invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, che hanno visto gravati i loro magrissimi bilanci di un doppio onere: l'aumento medio di circa il 50 per cento dei contributi dovuti in precedenza, ed il carico relativo agli arretrati dal 1962. Per il pagamento di tali contributi venivano fissate le scadenze del 10 ottobre e del 10 dicembre 1963.

Rendendosi conto di tale grave situazione il Ministro del lavoro disponeva la sospensione del pagamento dei contributi afferenti alla rata del 10 dicembre 1963.

Per una più equa soluzione del problema, ed al fine di rendere meno gravoso l'onere relativo ai contributi arretrati, la proposta di

legge n. 647 formulata dall'onorevole De Marzi ed altri provvedeva una dilazione in otto rate delle partite scadute.

Onde evitare, però, che la dilazione si potesse tradurre in un danno per gli assicurati già pervenuti all'età del pensionamento negli anni 1962 e 1963, i quali — sulla base delle vigenti disposizioni — avrebbero ottenuto l'accredito dei contributi e, quindi, l'acquisizione del diritto alla pensione, solo dopo la conclusione del periodo di rateazione, la proposta De Marzi prevedeva, inoltre, che in via straordinaria potesse valere per l'accredito dei contributi la presentazione della documentazione della iscrizione a ruolo.

La proposta di legge n. 647 veniva assegnata in sede deliberante alla XIII Commissione lavoro, che la esaminava nelle sedute del 23 e 29 gennaio 1964. Nel corso della discussione, avendo espresso sulla proposta De Marzi parere contrario la Commissione del Bilancio, il Ministro del lavoro proponeva un nuovo testo dell'articolo unico, che a seguito di alcuni emendamenti rimaneva così formulato:

« La riscossione della rata di dicembre 1963 del contributo dovuto per gli anni 1962 e 1963 per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti e per i mezzadri e coloni è effettuata, limitatamente alle partite non contestate ed a quelle definite a seguito di ricorso avverso l'accertamento, in due rate scadenti rispettivamente il 10 aprile ed il 10 agosto 1964.

Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, in via eccezionale, ad accreditare agli assicurati l'intero ammontare delle predette due rate di contribuzione, purché abbiano provveduto al pagamento della rata scaduta il 10 ottobre 1963.

L'ultimo comma dell'articolo 15 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, è soppresso ».

Nel corso dell'esame del nuovo testo che, oltre ad una diversa e più breve rateazione, prevede la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 15 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sono state prospettate notevoli perplessità da ogni parte della Commissione.

Si è osservato che, il mantenimento in vigore della facoltà di sospendere in via amministrativa il pagamento dei contributi, può rappresentare un utile strumento di intervento da parte del Governo in momenti e situazioni di particolare difficoltà.

D'altra parte si è però ribattuto che la citata norma non ha più ragione d'essere dopo l'approvazione delle nuove disposizioni di legge recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche ed in particolare dopo le modifiche apportate all'articolo 11 della legge 21 luglio 1960, n. 739, dal recente disegno di legge (Atto Camera n. 742) approvato dai due rami del Parlamento ed in corso di promulgazione, mediante le quali la facoltà di sospendere nelle zone colpite il pagamento dei contributi agricoli unificati viene estesa anche per i contributi dovuti dai coltivatori diretti a norma della legge 22 novembre 1954, n. 1136 e 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive aggiunte o modificazioni, prevedendosi il recupero in 24 rate bimestrali.

È stato infine osservato che ogni eventuale sospensione non immediatamente coordinata con precise norme relative al recupero dei contributi sospesi, può riflettersi in un danno per gli assicurati cui potrebbe venire a mancare l'accredito necessario per il perfezionamento dei diritti relativi all'assicurazione invalidità e vecchiaia; e potrebbe peraltro recare difficoltà nella erogazione dell'assistenza medica generica, alla quale le Casse mutue comunali sopperiscono mediante i contributi capitari versati dagli assicurati.

La Commissione bilancio si pronunziava favorevolmente sul nuovo testo proposto dal Governo.

Dopo il rigetto da parte della Commissione di un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo unico nel testo proposto dal Governo, i Commissari di parte Comunista nella seduta del 7 febbraio 1964 richiedevano la rimessione all'Assemblea della proposta di legge.

Per la discussione in tale sede la Commissione lavoro mantiene fermo il nuovo testo proposto dal Governo e vagliato favorevolmente dalla Commissione bilancio, con una strutturazione in due articoli.

PUGGI ERNESTO. *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I contributi assicurativi previsti dall'articolo 10 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, a carico dei coltivatori diretti per gli anni 1962 e 1963, vengono rateizzati in 8 rate sino al 31 dicembre 1964, rimanendo salvo il diritto, in via straordinaria per coloro che vanno in pensione, di percepirla con la presentazione della documentazione della iscrizione a ruolo.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

La riscossione della rata di dicembre 1963 del contributo dovuto per gli anni 1962 e 1963 per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti e per i mezzadri e coloni, è effettuata, limitatamente alle partite non contestate ed a quelle definite a seguito di ricorso avverso l'accertamento, in due rate scadenti rispettivamente il 10 aprile ed il 10 agosto 1964.

Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, in via eccezionale, ad accreditare agli assicurati l'intero ammontare delle predette due rate di contribuzione, purché i medesimi abbiano provveduto al pagamento della rata scaduta il 10 ottobre 1963.

ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 15 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, è soppresso.